

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 343/2020, ad iniziativa dei consiglieri Mastrovincenzo, Giacinti, Minardi, concernente: «Disposizioni in materia di partecipazione all'elaborazione e alla valutazione delle politiche pubbliche», nel testo approvato dalla I Commissione in data 6 luglio 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n. 219 del 6 luglio 2020;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro il 10 luglio 2020 scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a quattro giorni con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n. 228 del 6 luglio 2020;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Roberto Ascani e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 9 luglio 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 10 luglio 2020;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 10 luglio 2020;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 343/2020, ad iniziativa dei consiglieri Mastrovincenzo, Giacinti, Minardi, concernente: «Disposizioni in materia di partecipazione all'elaborazione e alla valutazione delle politiche pubbliche», nel testo approvato dalla I Commissione in data 6 luglio 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.160 del 6 luglio 2020;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro il 10 luglio 2020 scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a quattro giorni con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n.167 del 6 luglio 2020;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 9 luglio 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 10 luglio 2020;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 10 luglio 2020;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Marco Manzotti

scheda ATN

Analisi TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI
ANALISI

CONTENUTI

<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>La proposta appare compatibile con l'ordinamento dell' unione europea ed internazionale. In particolare la proposta attua la Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla partecipazione dei cittadini alla vita pubblica a livello locale (2001).</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>La proposta appare rientrare nelle materie di competenza residuale della Regione e rispetta i principi contenuti negli articoli 2 e 3 della Costituzione nonché le disposizioni di cui alla direttiva 31 maggio 2017 della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante "Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2017.</p> <p>La proposta inoltre rinvia la disciplina della partecipazione deliberativa alla normativa statale vigente e pertanto non contrasta con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 76 del 10 maggio 2018 che individua le modalità di svolgimento, le tipologie e le soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico, in attuazione dell'articolo 22, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016).</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>La proposta appare compatibile con lo Statuto regionale ed attua i principi contenuti nell'articolo 2, comma 5.</p>
<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti</p>	<p>La proposta non incide su leggi e regolamenti regionali vigenti.</p>

regionali vigenti	
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	Non sono utilizzabili strumenti di semplificazione normativa.
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Non vi sono proposte di legge o emendamenti all'esame del Consiglio regionale volti a perseguire le medesime finalità.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

SULLA P.d.L. n. 343 - Disposizioni in materia di partecipazione all'elaborazione e alla valutazione delle politiche pubbliche

CAPO I Disposizioni generali

Articolo 1 *(Finalità)*

L'articolo definisce le finalità del provvedimento.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo/ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 2 *(Definizioni)*

L'articolo detta le definizioni degli istituti disciplinati dalla legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo/ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

CAPO II Iniziative e istanze dei cittadini, soggetti proponenti e organi

Articolo 3 *(Iniziativa dei cittadini per l'avvio dei processi partecipativi della Regione e degli enti locali)*

L'articolo individua i soggetti che possono chiedere l'avvio del processo partecipativo.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo/ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 4 *(Soggetti titolari del diritto di partecipazione)*

L'articolo individua i soggetti che possono intervenire nei processi partecipativi.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo/ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 5*(Giornata della partecipazione)*

L'articolo istituisce la Giornata della partecipazione attribuendo alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa la definizione dei criteri e delle modalità per la sua realizzazione.

Effetti finanziari: la giornata è attuata mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse indicate all'articolo 17 e nei limiti massimi degli stanziamenti ivi previsti.

Articolo 6*(Cabina di regia per la partecipazione)***Articolo soppresso****Articolo 7***(Garante della partecipazione)***Articolo soppresso****Articolo 8***(Funzioni della Giunta regionale)*

La disposizione individua le funzioni della Giunta regionale nelle materie disciplinate dalla legge.

Effetti finanziari: le funzioni previste dall'articolo sono esercitate secondo criteri determinati dall'Assemblea legislativa mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse indicate all'articolo 17 e nei limiti massimi degli stanziamenti ivi previsti.

Articolo 9*(Promozione della legge e formazione)*

L'articolo individua le azioni di promozione della legge e di formazione degli operatori in materia di partecipazione che la Giunta e l'Assemblea legislativa devono porre in essere.

Effetti finanziari: le azioni previste dall'articolo sono svolte secondo criteri determinati dall'Assemblea legislativa mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse indicate all'articolo 17 e nei limiti degli stanziamenti ivi previsti.

Articolo 10*(Attività di mediazione finalizzata alla partecipazione)***Articolo soppresso**

CAPO III **Contributi regionali**

Articolo 11 *(Contributi regionali)*

L'articolo prevede che la Regione eroghi contributi agli enti che intendono attuare i processi di partecipazione previsti dalla legge o ai soggetti privati che li promuovano con l'intesa degli enti interessati.

Effetti finanziari: i contributi previsti dall'articolo sono erogati nei limiti massimi degli stanziamenti previsti all'articolo 17.

Articolo 12 *(Soggetti richiedenti l'avvio dei processi partecipativi)*

L'articolo individua i soggetti che possono richiedere i contributi per lo svolgimento dei processi partecipativi previsti dalla legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo/ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 13 *(Oggetto e tempi dei processi partecipativi)*

L'articolo individua le modalità e i tempi di svolgimento dei processi partecipativi finanziati dalla legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo/ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 14 *(Sospensione degli atti tecnici o amministrativi)*

Articolo soppresso

Articolo 15 *(Certificazione di qualità dei progetti partecipativi)*

Articolo soppresso

Articolo 16*(Impegni dell'ente responsabile)*

L'articolo individua i compiti dell'ente che attiva il processo partecipativo finanziato dalla Regione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo/ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 16 bis*(Contenuti dei progetti partecipativi)*

L'articolo individua i contenuti dei progetti partecipativi finanziabili dalla Regione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo/ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

CAPO IV**Disposizioni finanziarie e finali****Articolo 17***(Norma finanziaria)*

L'articolo contiene la disposizione finanziaria. Il finanziamento della proposta di legge decorre dal 2020. La disposizione finanzia gli interventi previsti agli articolo 5, 8, 9 e 11.

Disposizioni finanziarie: sono previste per l'annualità 2020 risorse pari ad euro 25.000,00 già allocate a carico della Missione 01, Programma 01, del bilancio di previsione 2020/2022. Per gli anni successivi al 2020 l'autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi.

Di seguito il dettaglio del capitolo impiegato per la copertura finanziaria del provvedimento con l'indicazione delle risorse disponibili alla data di approvazione della proposta di legge.

Spesa prevista dalla proposta					Copertura della proposta			
MISSIONE/ programma /	CAPITOLO	Spesa 2020 prevista dalla proposta	Spesa 2021 prevista dalla proposta	Spesa 2022 prevista dalla proposta	MISSIONE	PROG	CAPITOLO	Disponibilità alla data di approvazione della proposta di legge
		25.000,00			1	01	2010110096	30.000,00

Articolo 18

(Disposizioni transitorie)

L'articolo determina i termini per l'adozione in sede di prima applicazione della deliberazione della Giunta regionale contenente i criteri e le modalità di erogazione dei contributi per il sostegno ai processi partecipativi previsti dalla legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo/ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.